



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio :

1. Parere art. 58 Settore VIA-VAS

Oggetto: Faggi Enrico SpA CATALYST DIVISION, installazione da ubicarsi in Via De' Cattani n. 222, nel Comune di Firenze (FI). AIA - Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06, per trasferimento dell'attività svolta nell'installazione sita in Via del Pescinale n. 73, Calenzano. (Pratica SUAP 5325/2022/SUAP del 09.05.2022) - Avvio del procedimento e convocazione 1° seduta Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.

A: SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it

Estremi Pratica

Pratica SUAP **03614430480-09052022-1532 - (5325/2022/SUAP)**

Faggi Enrico SpA
faggiambiente@pec.it

Dipartimento ARPAT Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Protocollo generale

- n. AOOGR / AD Prot. 0194657 del 12/05/2022
- n. AOOGR / AD Prot. 0194660 del 12/05/2022

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Cod. ARAMIS 56066

Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it

Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it

P. C.: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA-VAS

La Società Faggi Enrico SpA, con Sede Legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI), ha presentato a questa Amministrazione istanza di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività AIA, identificata al codice IPPC n. 4.1 "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare"... lett. g) "composti organometallici", così come identificata dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 attualmente svolta nell'installazione sita in Via del Pescinale n 73, nel Comune di Calenzano, per trasferimento della produzione nel nuovo stabilimento da ubicarsi in Via De' Cattani n. 222, nel Comune di Firenze (FI).

Si dà atto che, relativamente al predetto trasferimento, la Società ha richiesto al Settore VIA-VAS, preventivamente all'attivazione del procedimento di cui all'oggetto, una valutazione per quanto di competenza ai sensi dell'art. 58 della LR 10/10, in merito alla necessità di sottoporre preliminarmente il progetto alle procedure di VIA.



Il Settore VIA-VAS ha risposto con nota n. prot. AOOGR / AD 0056165 del 11/02/2022 (all. 1), comunicando quanto segue:

“Premesso che:

nella unità locale ubicata nel Calenzano Via del Pescinale n.73, sono attivi:

il laboratorio di ricerca e sviluppo;

la produzione e commercializzazione di catalizzatori omogenei ed eterogenei (composti organometallici).

Tali attività sono state autorizzate con autorizzazione integrata ambientale AIA di cui al D.D. n. 20397 del 14/12/2020 per l'attività IPPC 4.1 lett. g);

(...)

per sopravvenute esigenze aziendali il proponente intende cessare la produzione dei composti organometallici nell'installazione di Calenzano e trasferirla in una nuova installazione ubicata nel Comune di Firenze. Il progetto di rilocalizzazione della produzione di composti organometallici non comporterà variazioni al ciclo tecnologico del processo produttivo attualmente svolto nella sede operativa di Via del Pescinale, 73, nel Comune di Calenzano;

la capacità produttiva massima dei composti organometallici nella nuova installazione sita nel comune di Firenze sarà di 4,3 ton/anno. I quantitativi di materie prime impiegate nel suddetto ciclo produttivo ammonteranno a < 1.000 kg/anno.

Lo stoccaggio massimo istantaneo di sostanze chimiche pericolose nella nuova installazione sarà < a 50 ton;

come risulta dalla documentazione agli atti del Settore scrivente, l'impianto e la relativa attività produttiva (con riferimento alla normativa VIA di cui alla Parte seconda del d.lgs 152/2006), sulla base dei quantitativi dichiarati e delle caratteristiche del ciclo produttivo, non rientrano tra le tipologie progettuali:

a) dell'Allegato III) lettera e) in quanto lo stabilimento prevede produzioni puntuali di prodotti in quantità limitate per impieghi molto specifici e la configurazione impiantistica è diversa da quella degli impianti chimici integrati. Le due linee produttive presenti non sono in alcun modo funzionalmente connesse tra loro in quanto nessuna delle due utilizza materie o intermedi prodotti nell'altra;

b) nell'Allegato III) lettera f) “Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate”

e nell'Allegato IV, punto 8, lettera g) “stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³” e lettera l) “trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”, poiché le quantità previste di materie prime lavorate prevede valori nettamente inferiori alle soglie sopra indicate. Lo stoccaggio massimo istantaneo di sostanze chimiche pericolose nella nuova installazione, indicato - in peso - inferiore a 50 tonnellate, non supererà il volume di 500 m³ (in caso di applicazione del D.M. Ministero Ambiente 30.3.2015)”.

Tutto ciò premesso, visti l'art. 6 comma 9 del decreto legislativo 152/2006 nonché gli allegati alla parte seconda del suddetto decreto, si ritiene che, sulla base del ciclo produttivo previsto e dei quantitativi di materie prime utilizzate e delle sostanze stoccate, l'installazione Faggi Spa ubicata attualmente a Calenzano ed allo stato futuro a Firenze, non rientri nel campo di applicazione della normativa VIA.

Ogni modifica impiantistica che comporti il superamento di una delle soglie produttive di cui agli allegati alla parte seconda del d.lgs.152/2006, tenuto conto dei casi di dimezzamento di tali soglie, di cui al d.m. Ambiente 30.3.2015, sarà da considerare sostanziale e come tale da sottoporre a procedimento in materia di VIA”.

Si riscontra che il suddetto parere di esclusione è stato presentato dalla Società richiedente in allegato alla documentazione a corredo dell'istanza di AIA (cfr. elaborato *Allegato_10_VIA.pdf*).



Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:

- è comunicato al proponente l'avvio del procedimento di cui all'oggetto a far data dal **11.05.2022**, data di ricezione dell'istanza a mezzo PEC dal SUAP del Comune di Firenze;
- la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del 03.03.2015 e smi;
- il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 29-quater, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta integrazioni;
- ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del procedimento, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
- il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana

Contestualmente si comunica che:

- per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza di riesame, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno **28/07/2022 alle ore 9.30**, nell'ambito della quale dovrà essere espresso parere di competenza;
- la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, fatto salvo quanto diversamente indicato in eventuali successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Il link per il collegamento telematico alla web-conference è il seguente:
<https://spaces.avayacloud.com/u/simona.migliorini@regione.toscana.it>
- la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell'istanza di AIA, comprensiva delle citate integrazioni. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/a, Firenze.

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

Si invita il SUAP a trasmettere agli enti in indirizzo la documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza, qualora non già provveduto in tal senso.

Distinti Saluti.

La DIRIGENTE
Dott. ssa Simona Migliorini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
- Il funzionario responsabile di P.O. è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
- la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali – simona.migliorini@regione.toscana.it